



TRIBUNALE DI BARI

Sezione IV Civile

N. 9/2022 r.v.g.

Il Giudice Designato

visto il ricorso per omologazione del piano del consumatore ex artt. 7 ss. l. 27.1.2012, n. 3, depositato nell'interesse di Romito Andrea e Colaianni Maria in data 28.03.2022;

considerato che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 L. 3/12;

considerato che la proposta soddisfa i requisiti di cui all'art. 7 bis L. 3/12, applicabile in quanto trattasi di procedura familiare;

considerato che è stata allegata relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, redatta dal gestore designato Avv. Ezio Mola, che, tra l'altro, ha attestato la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta;

considerato che non risultano atti in frode ai creditori;

ritenuto, con riferimento alla omologabilità della proposta:

- a) che i creditori non hanno sollevato alcuna contestazione e che l'unico creditore costituitosi, la Findomestic Banca s.p.a., si è rimesso alle determinazioni di questo Giudice;
- b) che il piano proposto appare fattibile in quanto, a fronte del reddito medio disponibile, il pagamento dei ratei previsti consentirà di garantire al nucleo familiare dei debitori una disponibilità media superiore alla spesa media mensile, quantificata in € 1.170,00, necessaria per il sostentamento dello stesso.

Si precisa che, in ossequio al disposto dell'art. 7 bis comma 3 L. 3/12 e come emerge dalla relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, le masse attive e passive dei due coniugi sono state distinte: occorre dunque valutare distintamente la fattibilità del piano in relazione ai due soggetti ricorrenti.

Per quanto riguarda il piano proposto da Romito Andrea si evidenzia che la proposta poggia in parte (per € 5.052,65) sul saldo attivo del conto corrente intestato al predetto e alla moglie e in parte sui redditi da lui percepiti in qualità di lavoratore dipendente, assunto con contratto a tempo indeterminato, per un importo netto mensile, come calcolato dall'OCC,

pari a circa € 1.370,00. Sul punto si precisa tuttavia che dall'ultima busta paga, allegata agli atti, risulta un importo netto di € 1.397,00 e che tale importo è al netto della cessione del quinto risultante dalla busta paga stessa, pari ad € 268,00. Considerato che, come attestato dallo stesso OCC nella relazione particolareggiata, la cessione del quinto dello stipendio deriva dal contratto sottoscritto con il creditore Findomestic Banca s.p.a. e che il ricorrente ha chiesto, in conformità al disposto dell'art. 8 comma 1 bis L. 3/12, la destinazione delle somme mensilmente trattenute in favore della massa al soddisfacimento dei crediti concorsuali e non solo del creditore in favore del quale opera la cessione, l'importo pari ad € 268,00 non deve più essere detratto, con la conseguenza che l'importo netto dello stipendio mensilmente percepito dal Romito sarà pari a circa € 1.665,00.

Considerate le necessità del nucleo familiare, caratterizzato anche dalla presenza di un minore, quantificate in € 1170,00 mensili, ed il fatto che il Romito intende far fronte alle passività destinando il sopra richiamato importo di € 5.052,65, da versare in un'unica soluzione, al totale soddisfacimento dei crediti prededucibili, nonché l'importo mensile di € 174,38 per 45 mensilità, di € 181,15 per una mensilità, di € 223,91 per 112 mensilità e di € 14,27 per una mensilità, per un totale di 159 mensilità, al soddisfacimento dei creditori chirografari, nella misura del 47,33%, si conferma la fattibilità del piano proposto.

Facendo infatti riferimento ad uno stipendio netto mensile di € 1.665,00 (come sopra ricalcolato) e pur non considerando l'eventuale apporto derivante dal reddito della Colaianni, il Romito riuscirebbe comunque, anche da solo, a coprire le spese familiari di € 1170,00 mensili, anche nelle mensilità in cui la rata calcolata risulta più alta (€ 223,91) e residuerebbe comunque un importo di circa € 270,00.

Per quanto riguarda il piano proposto da Colaianni Maria si evidenzia che la proposta poggia in parte (per € 4.183,70) sul saldo attivo del conto corrente intestato alla predetta e al marito, in parte sui redditi da lei percepiti in qualità di lavoratrice dipendente, assunta con contratto a tempo determinato, in parte sugli emolumenti percepiti dal coniuge della ricorrente.

Dalla relazione dell'OCC risulta che la Colaianni intende far fronte alle passività destinando il sopra richiamato importo di € 4.183,70, da versare in un'unica soluzione, al totale soddisfacimento dei crediti prededucibili e del creditore privilegiato, nonché l'importo mensile di € 49,26 per 46 mensilità e di € 43,19 per una mensilità, per un totale di 47 mensilità, al soddisfacimento dei creditori chirografari, nella misura del 3%.

Ciò premesso, si precisa che, come risulta dagli atti, la Colaianni risulta essere stata assunta dall'ASL BT, con contratto a tempo determinato, in data 29/01/2021, e che il contratto è

stato poi sempre prorogato, sino all'ultima proroga in atti, che ne estende la durata sino al 31/12/2022.

A tal proposito si precisa che l'OCC indica l'importo di € 1.104,00 quale reddito mensile della Colaianni: tale importo corrisponde al netto risultante dalla busta paga in atti, relativa all'anno 2018, periodo in cui la predetta lavorava presso il Gruppo "Villa Argento". L'importo indicato non può, dunque, essere preso come riferimento al fine di valutare la fattibilità del piano, perché relativo ad un periodo in cui la Colaianni prestava attività lavorativa presso altro datore di lavoro. Nemmeno sono di ausilio, a tal fine, i dati che si rinvencono dall'esame delle dichiarazioni dei redditi in atti, dal momento che l'ultima è relativa all'anno 2020 e che la Colaianni è stata assunta dall'ASL BT in data 29/01/2021, quindi in un periodo di tempo successivo. Le dichiarazioni dei redditi in atti, dunque, non fotografano l'attuale situazione reddituale della Colaianni.

Nonostante le circostanze appena rilevate si conferma la fattibilità del piano proposto, considerata l'esiguità dell'importo delle rate proposte, la breve durata del piano, il fatto che la Colaianni ha di recente ottenuto una ulteriore proroga del contratto e, soprattutto, il fatto che la stessa ha dichiarato di poter contare sugli emolumenti percepiti dal coniuge che, come visto, è assunto a tempo indeterminato e percepisce un reddito tale da poter coprire interamente le spese per il sostentamento del nucleo familiare, detratte le quali residua comunque un importo di circa € 270,00.

Si evidenzia altresì che i ricorrenti vivono in un appartamento di proprietà dell'Arca Puglia Centrale, assegnato alla madre della ricorrente, e che, sebbene siano gli stessi ricorrenti a farsi carico del pagamento del relativo contributo, versando mensilmente un importo pari ad € 280,00, tale soluzione senza dubbio permette loro di contenere le spese per l'abitazione;

c) in ordine alla durata del piano stesso si rappresenta quanto segue.

Quanto al piano proposto dal Romito, la dilazione delle passività (nella percentuale indicata del 47,33% per i crediti chirografari) in 159 ratei mensili, come sopra calcolati, al netto dell'acconto di € 5.052,65, da versare all'omologa, a totale copertura dei crediti prededucibili, per una durata complessiva di 13 anni, non è, di per sé, incompatibile con la natura e la struttura dell'istituto della composizione della crisi da sovraindebitamento, come ricostruita dalla giurisprudenza maggioritaria (si condivide infatti, l'indirizzo per cui *"in assenza di una previsione normativa del limite di durata delle procedure di sovraindebitamento, va esclusa l'individuazione di un parametro temporale fisso rispetto al quale vagliare l'ammissibilità del piano del consumatore, dovendosi preferire una ponderata valutazione della singola fattispecie"* (così, Trib. Como, 24.5.2018, ma v. anche,

tra le altre, Trib. Locri 5.3.2018) e la considerazione che il principio ispiratore delle procedure in esame, di origine comunitaria, della c.d. *second chance*, che trova oggi enunciazione positiva nel regolamento europeo sulle procedure di insolvenza (cfr. “considerando” 10 Reg. 848/2015 UE), mira a garantire una seconda opportunità agli imprenditori o ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento, cosicché l’adozione di una interpretazione eccessivamente restrittiva dell’ammissione alle procedure in esame, e in particolare al piano del consumatore, che consideri come elemento dirimente per negare l’omologa una specifica durata (ad es. ultraquinquennale, in applicazione analogica dei principi elaborati in materia di concordato preventivo) rischia di minare l’effettività dello strumento (v. relazione illustrativa alla L. 3/2012, in cui si annovera tra le finalità della legge, quella “*di evitare inutili collassi economici con la frequente impossibilità di soddisfacimento dei creditori ma, soprattutto, con il ricorso al mercato dell’usura e, quindi, al crimine organizzato*”).

Nulla si osserva in relazione alla durata del piano proposto dalla Colaianni, come sopra dettagliato, pari a quasi 4 anni;

- d) in assenza di contestazioni sulla convenienza del piano non occorre valutare la vantaggiosità rispetto all’alternativa liquidatoria; in ogni caso il piano risulta costituire in concreto, per i creditori, un’alternativa più vantaggiosa di quella liquidatoria, così come prospettato nella relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi;
- e) che, in base alle informazioni acquisite ed esposte nella relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi, deve escludersi che i consumatori abbiano assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbiano colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle loro capacità patrimoniali.

L’indebitamento originario, risalente all’anno 2010 e derivante dall’acquisto di un immobile da destinare ad abitazione familiare, con contestuale sottoscrizione di un mutuo ipotecario, era stato assunto nella convinzione che il nucleo familiare potesse nel tempo mantenere la propria capacità reddituale: all’epoca entrambi i ricorrenti erano infatti assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Gli indebitamenti successivi sono stati dunque assunti per la necessità di fronteggiare, oltre alle ordinarie spese familiari, le spese mediche; non risulta, del resto, che i ricorrenti mantengano (o abbiano mai mantenuto) un tenore di vita dispendioso o ricorrano (o siano mai ricorsi) a spese voluttuarie.

Al fine di risanare le esposizioni debitorie, in particolare quella nei confronti del creditore ipotecario, sin dal 2018 i ricorrenti affidavano ad una società di intermediazione immobiliare l'incarico di vendere l'immobile da loro acquistato, ottenendo dal creditore ipotecario, contestualmente alla messa in vendita dell'immobile, prima la sospensione del pagamento della rata di mutuo per 12 mensilità e poi un ricalcolo della rata e un allungamento del piano di ammortamento; l'immobile veniva quindi venduto nel dicembre 2021;

- f) che, pertanto, ricorrono i presupposti per l'omologa del piano del consumatore proposto e va disposto, ai sensi dell'art.12 bis c.3 l. 3/2012, che il presente provvedimento sia, a cura dell'organismo di composizione della crisi, comunicato ai creditori interessati e pubblicato sul sito internet del Tribunale di Bari.

P.Q.M.

- **omologa** il piano del consumatore proposto da Romito Andrea e Colaianni Maria in data 28.03.2022;

- **dispone** che il presente provvedimento sia, a cura dell'organismo di composizione della crisi, comunicato ai creditori interessati e pubblicato sul sito internet del Tribunale di Bari.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite ed all'organismo di composizione della crisi.

Bari, 29/09/2022

Il Giudice

Dr. Michele De Palma

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Luciani, Magistrato Ordinario in Tirocinio.